

n. 42 – 22 dicembre 2020

## **PROROGHE UTILIZZO RISORSE ASSEGNATE ALLE UNIVERSITÀ PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE**

**Leggendo la circolare MEF 21 aprile 2020, n. 9 nella parte in cui si dice "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni" è fissato per il 31/12/2020. Stiamo parlando della chiamata su graduatorie vigenti utilizzando punti organico 2018. Occorre utilizzarli entro il 31/12/2020?**

Con i c.d. “decreti milleproroghe” si è formalizzata la prassi, a ridosso della scadenza di termini di disposizioni legislative, di legittimare una catena di proroghe dei termini per consentire alle amministrazioni pubbliche di “fare un qualcosa”, come assumere personale a carico delle risorse rese disponibili per effetto delle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Ora, al fine di contenere la spesa pubblica, l’art. 66, comma 13 bis, del D.L. n. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008 in materia di turn over delle Università, ha posto un limite alla capacità assunzionale dell’intero sistema universitario nell’ambito di spesa pari ad una quota percentuale, più volte modificata, corrispondente a quella relativa al personale docente, dirigente e tecnico amministrativo cessato dal servizio nell’anno precedente. A decorrere dall’anno 2018 tale percentuale è divenuta pari al 100%.

Le risorse assegnate annualmente ai singoli Atenei con apposito Decreto Ministeriale sono, inoltre, convenzionalmente contabilizzate in termini di punti organico, che rappresenta l’unità di misura delle assunzioni basata sul costo medio annuo del personale.

Una quota del contingente assunzionale attribuito alle Università è assegnata sulla base delle cessazioni di personale avvenute l’anno precedente, quindi, prendendo a riferimento uno degli anni citati nella parte della circolare del M.E.F. n. 9 del 21 aprile 2020 oggetto del quesito, le risorse attribuite per il fabbisogno di personale per l’anno 2019 tengono conto delle cessazioni verificatesi al 31 dicembre 2018 e così via.

In sintesi, le cessazioni relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 contribuiscono all’assegnazione di risorse, sia in termini finanziari sia di punti organico, per la programmazione di personale rispettivamente degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

La proroga dei termini al 31 dicembre 2020, stabilita dall’art. 1, comma 4 lettera a), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di utilizzo delle risorse relative alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2013 al 2018 - relative al contingente assunzionale attribuito dal Ministero alle Università per il fabbisogno di personale dal 2014 al 2019 - sta a significare che le Università possono assumere personale entro tale termine a carico dei fondi e dei punti organico attribuiti negli anni elencati, tra cui, nel caso in esame, il personale a gravare sui punti organico dell’anno 2018 (turn over 2017).

La conclusione è, pertanto, affermativa, fatta salva la puntuale emanazione a fine anno 2020 di un provvedimento di (eventuale) ulteriore proroga delle assunzioni al 31 dicembre 2021 che includerà anche le risorse assegnate per l’anno 2020 (turn over 2019).